

## Capricci liberticidi, poeti metafisici, gesuiti e un morto per hyperdose. di Pietro De Marco<sup>(\*)</sup>

Brutta la titolazione redazionale (specialmente quel "Vietato convertirsi e forse pure cambiare idea", ma anche il "capriccio liberticida") per il ragionato intervento critico dell'amico Introvigne sul disegno di Legge che introduce nel Codice penale il nuovo art.613-bis (a proposito di "tecniche di condizionamento della personalità e di suggestione"). Certo, Introvigne ha ragione: fattispecie delittuose come "manipolazione (o controllo) mentale", ma anche le categorie di condizionamento della personalità e di suggestione, che effettivamente il testo propone, hanno uno spettro d'applicazione troppo esteso e rischiano, contro l'intenzione degli estensori, di investire per via spregiudicatamente analogica stati di vita e rapporti di valore decisivi, quali la scelta religiosa autentica. Intendo rafforzare nella sostanza questa messa in guardia ma, ad un tempo, introdurre sommessamente una *cautio* sulla *cautio* stessa, difendendo almeno la fondatezza del problema posto dal legislatore, per cui "capriccio (!) liberticida" appare una polemica fuori luogo. Quanto al "liberticida" è utile ricordare che ogni legge per definizione lo è su *qualche* libertà, poiché non ogni determinazione della libertà è buona.

Manipolazione, controllo, condizionamento, dunque. Avevamo dimenticato, ma le cose ci aiutano a ricordare, alquanto precipitosamente, che religioni e appartenenze militanti implicano una conformità forte (anche se non sempre e per ognuno); un prendere forma, che è segno di una volontà ordinata al Tutto o alla Via o alla Chiamata, non è mai individualisticamente ('misticamente', nel senso dei nostri contemporanei) perseguito e ottenuto. Richiede ausili soprannaturali, direzione spirituale, asceti, e il governo di una verità e di una norma religiosa. La conformità (che è poi l'istanza di perfezione) è sempre interiormente e liberamente accettata, anche se il suo inizio e il compimento sono fondati su Altro o Altri. Come nei noti versi del *Clasping of hands* (da *The Temple*, 1633, postumo) George Herbert: "Signore, Tu sei mio, e io sono Tuo/ se sono mio; e tanto più Tuo/ di quanto io debba o possa essere mio./ Ma l'essere Tuo mi ricostruisce (*restore*),/ (...)/ e Tu con me Ti ricostruisci./ Se senza Te io fossi mio/ io non sarei né mio né Tuo."

---

\* Il presente intervento sul disegno di legge – proponenti Renato Meduri (An) ed Elisabetta Casellati (FI) – che introduce nel Codice penale un nuovo articolo 613-bis, prende spunto e risponde all'articolo di MASSIMO INTROVIGNE, *Legge sul plagio, capriccio liberticida della Casa per le libertà*, pubblicato su *il Foglio*, 19 marzo 2004 e all'indirizzo internet [http://www.cesnur.org/2004/mi\\_manip.htm](http://www.cesnur.org/2004/mi_manip.htm).

Modernamente si pone **qui** (tra autonomia della risposta e autorità dell'appello) la questione della libertà e della persona nelle religioni, e non solo. Ma resta che "Who ever gives, takes libertie", come proclama John Donne nell'*Inno a Cristo*. E séguita: "Tu non ami finché non impedisce di amare altre cose/ all'anima mia (*till, from loving more, thou free/ my soule*)" (trad. Melchiori).

La stessa *oboedientia* ai superiori nelle comunità di religiosi è anzitutto obbedienza alla Legge divina. L'*oboedientia caeca* di cui si discute nei commentari alla Regola della Compagnia di Gesù "eo sensu est caeca quod oculos carnis claudat et aperiat *solos oculos fidei*", è cieca in tanto in quanto chiude gli occhi della carne e apre solo gli occhi della fede; da ciò la convinzione che è Cristo che parla attraverso il superiore e che la "cecità" consista nel non vedere ciò che può compromettere la perfezione dell'obbedienza. La *persuasio Christum per Superiorem loqui* non è frutto del buon rapporto interpersonale né effetto di una *leadership* naturale; come ogni altro atto religiosamente significativo comando e obbedienza sono sotto l'impulso e il giudizio dell'*analogia fidei*.

Tornando, dunque, alla questione sollevata da Introvigne, il modo religioso dell'essere di Altro, è così costituito che dovrebbe attraversare il terreno di confronto delle psicopatologie e dei condizionamenti psichici senza ammettere confusione. Ma va egualmente temuta ogni normativa che possa domani colpire, per analogie estrinseche, la libertà della *deditio sui* e del vincolo religioso; restando inefficace sui fenomeni che vorrebbe colpire.

La scelta del silenzio normativo porta però ad escludere che nel "libero mercato" delle "religioni" si possano sanzionare contraffazioni? La stessa **serietà** (la basilarità) della persuasione e del disciplinamento in una Tradizione religiosa, l'esistenza della norma di diritto sacro (superiore a chi la amministra nonché 'canone' di ogni carisma particolare), tutte le dimensioni che scandalizzano la religiosità liberale, sono esse *par excellence* i caratteri dirimenti dell'autenticità religiosa (in senso fenomenologico, non 'esistenziale') di un gruppo. Questi tratti distinguono ad esempio il carisma che si pone sotto il giudizio dell'*analogia fidei* dal carisma di un leader senza Canone, senza una Legge o una Volontà (la "volontà del Padre") sopra di sé; insomma, auto-fabbricato.

Ammettiamo che le leggi dello stato moderno non possano adottare una qualche **soglia di autenticità** per distinguere tra 'religioni'. Il principio della libertà religiosa è un bene comune è principio troppo importante per essere messo a rischio. Ma il loro silenzio non dovrebbe nemmeno caricarsi di una implicita affermazione (sia pure in negativo, ovvero "per indifferenza") della equivalenza alla *religio* di ogni vincolo che si definisca 'religioso', come dire? per autocertificazione. Poiché anche su questo terreno ( quello delle "libertà di", delimitato dall'arbitraggio dell'indifferenza) si giocano delle libertà. Un po' diversamente dall'amico Introvigne penso che la sufficienza, oggi, della giurisprudenza costituzionale (Introvigne fa riferimento alla intelligente e per

molti aspetti rivoluzionaria sentenza C.Cost. 8/6/81, n.96) sul reato di plagio, non sia certissima. Già nella breve voce *Personalità individuale (Delitti contro la)* dell'Appendice (V, 1984) al *Nuovissimo Digesto Italiano*, si avvertiva come l'esperienza di quegli anni facesse "ritenere opportuno un intervento legislativo" per tutelare "questo aspetto dell'esigenza di libertà della persona, oggi **solo indirettamente** considerabile alla stregua di altre disposizioni".

Non sorprende che in dottrina i reati considerati rientrano nella rubrica della "soppressione delle libertà"; per ragioni sistematiche il delitto di plagio era infatti trattato assieme a quello di schiavitù. Paradossalmente il tempo trascorso dalla sentenza rende questo allineamento meno 'arcaico'. Nel 1981 sarebbe stato difficile intravedere le caratteristiche odierne dei "delitti contro la personalità individuale". Questi ultimi si alimentano ora ad un duplice processo (tipicamente) globale. Da un lato, l'accelerazione degli effetti della rivoluzione informatica (le simulazioni di realtà, la presa dei *physical media*, la prospettiva del *cyberself*) nelle subculture mondiali, nei loro utenti e nelle loro immancabili vittime. Dall'altro, la risorgenza nel vortice migratorio mondiale di forme tecniche (anche se oggi illegali) di schiavitù.

Sappiamo, a sazietà, che il cosiddetto *cyberspace* mondiale è un plesso di inedito e di repliche, di comunità e di frammentazione, i cui ogni polarità svolge le mansioni del suo contrario (l'inedito è in effetti replica, la community è connettivo virtuale di realtà disgregate, il "privato liberato" genera "schiavi"). Ma non siamo per questo sprovvisti, non solo quanto al 'religioso' e alle sue contraffazioni, di criteri che voglio chiamare razionali. La preghiera ignaziana prosegue: "Accipe [Domine] memoriam, intellectum atque voluntatem [meam] omnem. Id tibi totum restituo", Prendi Signore la mia memoria, il mio intelletto, la mia volontà. Ti restituisco tutto. Quale più totale richiesta di plagio che non è plagio? E quale più perduto innamoramento che non è perdita? Ma vi è bisogno di un Dio così, di fronte. Senza questo nessuno, singolo o gruppo, può decidere di essere una "religione" e richiedere alcunché agli uomini sotto quel nome; la futilità e la *corruptio* che possono derivarne meritano la nostra vigilanza, pari a quella che la tradizione cattolica ha esercitato se non sui propri eretici almeno sui propri santi.

È possibile, dunque, che l'art. 613-bis introdotto dal disegno di legge Meduri-Casellati sia solo un inefficace (ed anzi potenzialmente dannoso, come pensa Introvigne) piccolo cabotaggio legislativo, rispetto a problemi di tali dimensioni. Ma anche il sottile argomento della C.Cost. sul carattere "sintomatico" della valutazione del plagio presunto (ovvero, sul carattere socialmente 'patologico' degli effetti del plagio nella persona come loro unico criterio distintivo), rischia di essere una "mina vagante", prodotta involontariamente in anni in cui all'*intelligencija* l'ordine sociale appariva mera "costruzione" ideologica o apparato, e i suoi oppositori degli eroi, invariabilmente portatori di "stigma". Il legislatore e il giudice dovranno pur provare a discernere le fattispecie delittuose nella complessità dei *reseaux* sociali postmo-

derni, che non possono considerarsi a priori 'immuni' o 'innocenti'; o non resterà alcun criterio per distinguere tra il *perinde ac cadaver* dell'obbedienza dei figli di S. Ignazio e il morto per hyperdose nell'oscurità di un vicolo.